



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

DEL 25 SETTEMBRE 2018, N. 109

	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	RENATO CLAUDIO MINARDI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	RENATO CLAUDIO MINARDI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
INDI	PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE	PIERO CELANI
INDI	PRESIEDE IL PRESIDENTE	ANTONIO MASTROVINCENZO
	CONSIGLIERI SEGRETARI	BORIS RAPA E MIRCO CARLONI
INDI	CONSIGLIERE SEGRETARIO	BORIS RAPA

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Alle ore 12,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della seduta n. 108 del 18 settembre 2018, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell'articolo 53 del Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l'attenzione di tutti i Consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza dell'Assemblea quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.

Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Giacinti, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha espresso parere favorevole in merito, pone in votazione l'iscrizione d'urgenza della proposta di legge n. 231. L'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSEMBLEARE DI INCHIESTA SU AERDORICA**

Discussione generale

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Zaffiri.

Intervengono i Consiglieri Maggi, Giancarli,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Marconi, Fabbri, Leonardi, Celani, Giacinti,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI)

Bisonni, gli Assessori Pieroni e Casini.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Zaffiri, Leonardi, Malaigia, Zura Puntaroni, Celani, Marcozzi, Carloni e

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

dà la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Zaffiri.

Intervengono i Consiglieri Maggi,

(PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI)

Urbinati, l'Assessore Pieroni, i Consiglieri Bisonni, Fabbri,

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO)

Marconi, Celani, gli Assessori Casini, Cesetti ed il Consigliere Zaffiri.

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, al Consigliere Bisonni, pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa non approva.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

- **PROPOSTA DI LEGGE N. 231** ad iniziativa del Consigliere Giacinti, concernente: **“Modifica alla legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 ‘Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica’”**.

Discussione generale



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Giacinti e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi.

Conclusa la discussione generale, il Presidente passa all'esame e alla votazione degli articoli.

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI

ARTICOLO 1

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 2

Votazione: l'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

ARTICOLO 3 (dichiarazione d'urgenza)

Votazione: l'Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Conclusi l'esame e la votazione degli articoli, il Presidente indice la votazione finale della proposta di legge n. 231.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito

L'Assemblea legislativa approva all'unanimità.

Il Presidente, dopo aver dato la parola sull'ordine dei lavori ai Consiglieri Leonardi e Fabbri (rispettivamente chiedono l'anticipazione della discussione delle mozioni nn. 397 e 399), non essendoci obiezioni, dà per approvate le anticipazioni della mozione n. 397 e della mozione n. 399.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE N. 18** ad iniziativa della II Commissione assembleare, concernente: **“Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di “Allarme rapido – early warning” ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM 2018) 340 final 2018/0172 (COD)”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere Traversini e al relatore di minoranza Consigliere Fabbri.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti la proposta di risoluzione n. 79 ad iniziativa della II Commissione e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva all'unanimità la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato B).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 397** ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: **“Anticipo apertura pesca alle lumachine di mare”**;
- **INTERROGAZIONE N. 687** ad iniziativa della Consigliera Marcozzi, concernente: **“Anticipazione apertura pesca lumachine di mare stagione 2018/2019”**.

(abbinate ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del Regolamento interno)

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l'illustrazione, alla Consigliera Leonardi.

Intervengono l'Assessore Sciapichetti (risponde all'interrogazione) ed i Consiglieri Biancani e Marcozzi (replica alla risposta dell'interrogazione).

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Leonardi e Biancani e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva all'unanimità la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato C).

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Zaffiri, non essendoci obiezioni, dà per approvato il rinvio dell'interrogazione n. 631.

(E' presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa)

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 399** ad iniziativa del Consigliere Maggi, concernente: **“Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale e attuazione di un Piano del fabbisogno unico regionale e degli enti partecipati per il triennio 2018-2020”**.

Discussione generale

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al Consigliere Fabbri, all'Assessore Cesetti, ai Consiglieri Marconi, Zaffiri, all'Assessore Cesetti ed al Consigliere Zaffiri.

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Fabbri, Urbinati, Cesetti, Giancarli, Maggi,

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Pergolesi, Giorgini e la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato D).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **INTERROGAZIONE N. 254** ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: **“Applicazione della legge regionale n. 3 del 5 febbraio 2013 ‘Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità’”**.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante Consigliere Fabbri (si dichiara insoddisfatto della risposta).

- **INTERROGAZIONE N. 671** ad iniziativa del Consigliere Giancarli, concernente: **“Progetti English 4U”**.

Risponde l'Assessore Bravi.

Replica l'interrogante Consigliere Giancarli.

Precisa brevemente l'Assessore Bravi.

- **INTERROGAZIONE N. 635** ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: **“Stato di attuazione della l.r. n. 5 del 3 aprile 2018”**.

Risponde l'Assessore Sciapichetti.

Replica l'interrogante Consigliere Bisonni (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,45.

IL PRESIDENTE

Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Boris Rapa

Mirco Carloni

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Allegato A

COMUNICAZIONI

Do per letto il processo verbale della seduta n. 108 del 18 settembre 2018, il quale, ove non vi siano opposizioni, si intende approvato ai sensi del comma 4 dell'articolo 53 del Regolamento interno.

Sono state presentate le seguenti proposte di legge:

- n. 231/18, in data 19 settembre, ad iniziativa del consigliere Giacinti concernente: “Modifica alla legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 'Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica”, assegnata alla I Commissione in sede referente e trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;
- n. 232/18, in data 19 settembre, ad iniziativa del consigliere Bissoni concernente: “Criteri localizzati degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS”, assegnata alla III Commissione in sede referente, trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro rispettivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 nonché alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;
- n. 233/18, in data 21 settembre, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020”, assegnata alla I Commissione in sede referente e alle II, III e IV Commissione per l'espressione di un parere sulle parti di rispettiva competenza, nonché trasmessa al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4, al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;
- n. 234/18, in data 24 settembre, ad iniziativa del consigliere Volpini, concernente: “Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 'Riordino del servizio sanitario regionale' e alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 'Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 'Riordino del servizio sanitario regionale' e 20 giugno 2003, n. 13 'Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, assegnata alla IV Commissione in sede referente e trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno;



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

E' stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo:

- n. 55/18, in data 21 settembre, ad iniziativa del consigliere Giacinti concernente: “D.Lgs. n. 118/2011, art. 11 bis – Bilancio consolidato della Regione Marche per l'anno 2017”, assegnata alla I Commissione in sede referente e trasmessa alla Consulta regionale per la famiglia e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 4 dell'articolo 82 del Regolamento interno.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Allegato B

RELAZIONE N. 79 “Partecipazione alla procedura di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano in merito alla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM 2018) 340 final 2018/0172 (COD)”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, l'articolo 8, comma 3 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), l'articolo 9, comma 2 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- l'articolo 12 del trattato sull'Unione europea, che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da esse adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'articolo 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede espressamente il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- la propria Risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona, approvata l'8 giugno 2010;
- la propria Risoluzione avente ad oggetto il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, approvata in Aula il 26 gennaio 2018;



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

PREMESSO che

- il principio di sussidiarietà, enunciato dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;
- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;

VALUTATA la rilevanza delle proposte oggetto della presente Risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato UE, con particolare riguardo alle opportunità legate all'attuazione degli interventi riconducibili al piano di azione sull'economia circolare per ciò che attiene alla creazione di nuova occupazione, il sostegno alle iniziative di ricerca e sviluppo, la tutela dell'ambiente e la programmazione delle risorse europee della politica di coesione per il post 2020;

PRESO ATTO che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

FORMULA LA SEGUENTI OSSERVAZIONI

Premessa

La scelta politica ed istituzionale di esaminare la proposta di direttiva europea sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente si inserisce nel contesto delle proposte del programma di lavoro della Commissione europea per il 2018, condivise dall'Assemblea legislativa delle Marche nella propria Risoluzione di gennaio 2018. Si tratta di una proposta che concorre all'attuazione della strategia europea sull'economia circolare, alla quale l'Assemblea legislativa stessa ha deciso di riservare una attenzione particolare.

La proposta in sintesi

Il quantitativo dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino e oceanico è aumentato a discapito degli ecosistemi, della biodiversità, nonché, potenzialmente, della salute umana, ed è causa di diffuse preoccupazioni. Allo stesso tempo, materiale prezioso che potrebbe essere reintrodotta nell'economia va sprecato una volta disperso nell'ambiente. La plastica costituisce l'80-85% del totale dei rifiuti marini in base ai conteggi degli oggetti rinvenuti sulle spiagge. Oltre a danneggiare l'ambiente e potenzialmente la salute umana, i rifiuti di plastica nell'ambiente marino provocano danni ad attività come il turismo, la pesca e il trasporto marittimo. L'Europa ha la responsabilità di affrontare il problema dei propri rifiuti marini e si impegna ad agire a livello mondiale, in particolare attraverso il G7 e il G20, ma anche mediante l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Il problema dei rifiuti marini è per sua natura transfrontaliero, dato che i rifiuti si spostano nell'ambiente marino e pur provenendo da un dato Paese possono danneggiare gli altri. E' necessaria un'azione congiunta per ridurre i rifiuti, garantendo un mercato unico con rigide norme ambientali e la certezza del diritto per le imprese.

In particolare gli obiettivi specifici della direttiva sono:

- prevenire e ridurre i rifiuti di plastica prodotti da articoli monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, integrando le misure già previste nell'ambito della strategia dell'UE sulla plastica;
- sostenere soluzioni innovative per nuovi modelli imprenditoriali, alternative multiuso e prodotti monouso alternativi, in quanto inserite nel più ampio contesto della transizione verso una economia circolare. La lotta ai rifiuti marini crea, infatti, opportunità economiche: l'economia circolare stimola la competitività delle imprese europee, contribuendo alla creazione di un'economia decarbonizzata ed efficiente nell'impiego delle risorse, e determina la creazione di nuovi posti di lavoro.

Sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La proposta oggetto della presente Risoluzione riveste un particolare rilievo sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto dell'impatto che le nuove norme europee produrranno sugli ordinamenti nazionali e, per quanto qui rileva, su quelli delle regioni italiane, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al sistema dei trattati UE.

Da un lato, infatti, il principio di sussidiarietà appare rispettato; in particolare, si ritiene corretta la base giuridica, vale a dire l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in virtù del quale l'Unione europea può adottare un nuovo atto normativo, attraverso la procedura legislativa ordinaria, per perseguire uno degli obiettivi indicati all'articolo 191 TFUE, quando si ritiene che tali obiettivi non possono essere perseguiti meglio a livello di ordinamenti degli Stati membri. Tra questi obiettivi figura la "salvaguardia, la tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente".

Nel riparto di competenze amministrative proprio dell'ordinamento italiano, le Regioni sono chiamate a porre in essere tutta una serie di azioni indispensabili per garantire il puntuale e rigoroso rispetto del diritto europeo.

La proposta di direttiva sulla riduzione della plastica nell'ambiente marino riveste un significativo interesse anche per le Regioni italiane e, più in generale, del sistema delle autonomie territoriali, ai quali spetta, da un lato, la programmazione degli interventi di sostegno al tessuto economico e sociale e, dall'altro, la programmazione, all'interno delle linee generali stabilite a livello statale, e poi la gestione del ciclo dei rifiuti.

Quanto al principio di proporzionalità, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia questo principio fa parte integrante dei principi generali dell'Unione ed esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa presa in considerazione e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (cfr. CG UE sentenza 8 giugno 2010, causa C-58/08). In particolare, si verifica una violazione di tale principio qualora si rilevi il carattere manifestamente inidoneo delle misure adottate a livello europeo in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire (sentenza CG UE 12 maggio 2011, causa C-176/09).



PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Come si avrà modo di approfondire nell'ambito della trattazione degli aspetti di merito, alcune delle definizioni contenute nella proposta di direttiva appaiono troppo vaghe, al punto da rivestire, almeno potenzialmente, quel carattere di "manifesta inidoneità" a realizzare, in concreto, gli obiettivi che dovrebbe perseguire, compromettendone così la stessa legittimità (sentenza CG UE 18 giugno 2015, causa C-508/13).

Eventuali difficoltà nell'attuazione delle nuove disposizioni, imputabili ad una imprecisa definizione potrebbero inoltre circoscrivere gli obiettivi individuati dalla Commissione europea e potrebbero anche pregiudicare il corretto recepimento.

Nel merito

L'obiettivo della proposta, enunciato all'articolo 1, è quello di prevenire e di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare sull'ambiente acquatico, e sulla salute umana, promuovendo contemporaneamente una transizione verso un'economia circolare.

L'articolo 3 della proposta contiene le definizioni; in particolare, il paragrafo (2) dell'articolo 3 definisce quale "prodotto di plastica monouso", il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o più rotazioni durante il ciclo di vita ...": al riguardo, si osserva come il termine "rotazione" associato alla tipologia di prodotto contenuta nella definizione risulti poco chiaro e, conseguentemente, non di agevole trasposizione nell'ordinamento degli Stati membri.

L'articolo 4 disciplina la riduzione del consumo, stabilendo che gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire una "riduzione significativa" del consumo dei prodotti di plastica monouso indicati nella parte A dell'allegato alla proposta di direttiva; al riguardo, si osserva che l'espressione "riduzione significativa" appare vaga; inoltre, l'assenza di obblighi comuni definiti in una percentuale di riduzione del consumo di tali prodotti può causare una applicazione fortemente differenziata tra i Paesi membri ed incidere in maniera altrettanto critica sul mercato unico e sul tessuto economico e sociale. Gli oneri connessi con la riduzione dell'utilizzo di plastica monouso, senz'altro bilanciati dalla diminuzione dell'impatto ambientale di questi prodotti e, conseguentemente, dalla riduzione della spesa connessa al loro smaltimento/trattamento, rischiano, tuttavia, di scoraggiare il perseguimento di obiettivi veramente significativi rispetto alle finalità indicate nella proposta di direttiva. La parte A dell'allegato alla proposta di direttiva elenca i prodotti di plastica monouso di cui si dovrebbe arrivare ad una "riduzione significativa" del consumo. Nello specifico, si tratta di "contenitori per alimenti, ad esempio scatole con o senza copertura, usate per alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal recipiente, sul posto o da asporto, senza ulteriore preparazione, ad esempio contenitori per alimenti tipo fast food, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti". A ben vedere, si tratta di prodotti in plastica molto diffusi e di uso quotidiano; pertanto, fissare una percentuale minima di riduzione del loro utilizzo rappresenterebbe uno strumento per rendere più efficaci gli obiettivi della proposta di direttiva.

La seconda parte del comma 1 dell'articolo 4 individua le misure che gli Stati membri possono porre in essere per conseguire la "riduzione significativa"; anche in questo caso si rappresenta l'opportunità di individuare misure meno vaghe, per favorire l'efficacia degli obiettivi che la proposta intende perseguire.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

L'articolo 5 riguarda i prodotti di cui l'immissione sul mercato sarà vietata. Si tratta dei prodotti elencati nella parte B dell'allegato. A questo elenco si ritiene opportuno aggiungere i bicchieri di plastica monouso, tenuto conto dell'amplissima diffusione di questo prodotto.

L'articolo 6 disciplina i requisiti dei prodotti, specificando che i tappi e i coperchi dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato (si tratta di contenitori per bevande, ossia recipienti usati per contenere liquidi, ad esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi) che contengono una "percentuale significativa" di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto. Anche in questo caso, l'espressione "percentuale significativa" appare troppo vaga e rischia di compromettere l'efficacia della proposta di direttiva.

L'articolo 8 della proposta estende la c.d. responsabilità estesa del produttore a tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato. Secondo la definizione fornita dall'OCSE, la c.d. responsabilità estesa è uno strumento di politica ambientale con il quale la responsabilità del produttore di un bene è estesa alla fase del post-consumo del ciclo di vita di un prodotto. Nel caso specifico della proposta di direttiva, il paragrafo 2 dell'articolo 1 specifica che "gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso dei prodotti elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti ... e delle misure di sensibilizzazione" rivolte ai consumatori e finalizzate a rendere il più possibile consapevole l'utilizzo dei prodotti stessi. Il paragrafo 4 dell'articolo 8 prescrive che relativamente ai prodotti della pesca contenenti plastica gli Stati membri introducono misure nazionali finalizzate a far sì che i costi della raccolta di tali prodotti siano a carico dei relativi produttori. Queste misure, che estendono la responsabilità del produttore ai prodotti della pesca, dovrebbero essere accompagnate da misure di sostegno agli operatori della pesca che durante l'attività di pesca rinvenivano accidentalmente detti prodotti, al fine di porre in essere un sistema veramente virtuoso e che aumenti in modo significativo l'efficacia delle disposizioni in questione in termini di riduzione dell'impatto ambientale delle materie plastiche sull'ambiente marino e sulle attività di pesca. Si tratta di provvedimenti che dovrebbero essere previsti nell'ambito della programmazione del programma FEAM post 2020, oggetto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM 2018 – 390 final – COD 2018/0210), attualmente all'esame delle Istituzioni europee.

Si precisa che le modifiche sopra illustrate sono segnalate alla luce del rispetto del principio di proporzionalità".

Le osservazioni contenute nella presente Risoluzione, che ne costituiscono parte integrante, sono inviate:

- alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle relative Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei, al fine dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea e per ciò che riguarda il c.d. dialogo politico disciplinato all'articolo 9, comma 2, della legge 234/2012;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

- al Commissario europeo responsabile del rispetto del principio di sussidiarietà Frans Timmermans;
- al Presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, Adina-Ioana Vălean;
- alla rete per la sussidiarietà del Comitato delle Regioni;
- al Ministro per gli Affari europei;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Allegato C

RISOLUZIONE N. 82 “Anticipo apertura pesca alle ‘lumachine di mare’”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- anche quest'anno, come accaduto in passato, si presenta il problema dell'impossibilità di poter pescare nei tratti di mare di propria competenza, agli operatori della cosiddetta “piccola pesca”, la specie “Nassarius Mutabilis” (lumachine di mare);
- l'apertura al primo novembre penalizza annualmente gli operatori marchigiani rispetto a quanto accade nelle regioni confinanti;
- il fatto che in altre realtà regionali si possa pescare prima fa sì che molti operatori della ristorazione si rivolgano altrove per rifornirsi di lumachine, con notevoli danni economici per i pescatori marchigiani;

PREMESSO ancora che

- le imprese esercenti attività di “piccola pesca” con “attrezzi da posta” chiedono annualmente un'apertura per così dire “anticipata” rispetto al rituale termine temporale;
- la Commissione regionale tecnico-scientifica per la pesca si è già espressa in passato favorevolmente ad una apertura, seppure temporalmente limitata, anticipata rispetto al prestabilito;
- la Coldiretti Marche ha recentemente affermato che “in 33 anni di fermo biologico le importazioni di pesce dall'estero sono passate dal 27 all'80% e le aziende sono in difficoltà nonostante la flotta si sia ridotta di un terzo con relativa diminuzione della forza lavoro”;
- “il fermo pesca così come concepito non va” continua la stessa Coldiretti, “non ha dato risultati e va completamente rivisto”;

CONSIDERATO che

- a soffrire per questa a dir poco anomala situazione, che annualmente e costantemente si ripresenta, sono pressochè tutti i pescatori di questo comparto regionale;
- le richieste delle associazioni della cosiddetta “piccola pesca” sono motivate anche dal fatto che esse stesse si trovano in pesante difficoltà per la crisi economica e l'attesa in merito le svantaggia rispetto alle realtà regionali confinanti;
- il Presidente della Giunta regionale conosce bene, anche a seguito di incontro avvenuto lo scorso luglio, queste pesanti problematiche;

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

- la richiesta degli operatori del settore di un anticipo al primo ottobre 2018 non compromette la dinamica della popolazione “Nassarius Mutabilis” dato che non è questo il periodo riproduttivo della specie di cui trattasi;

TENUTO CONTO che occorre tempestivamente informare di queste necessità la competente Capitaneria di porto affinché si possa avere una attenta analisi collegiale che tenga conto degli aspetti economici su rilevati nonché quelli più strettamente “tecnico-scientifici” in modo da avere un'espressione compiuta e incontrovertibile;

VISTA la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 recante “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1. ad attivarsi concretamente tramite la Commissione tecnico scientifica per la pesca, da riunirsi in tempo utile per definire i dettagli relativi alla pesca di “Nassarius Mutabilis” in accoglimento delle specifiche istanze dei pescatori di questo peculiare settore;
2. a sollecitare al contempo il Ministero competente, tramite la Capitaneria locale, affinché si possa emettere ordinanza specifica di apertura anticipata di un mese delle “lumachine di mare”;
3. ad attivarsi prontamente in modo che il calendario di apertura possa essere anticipato definitivamente”.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2018 N. 109

Allegato D

RISOLUZIONE N. 81 “Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale e attuazione di un Piano del fabbisogno unico regionale e degli enti partecipati per il triennio 2018-2020”.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTA la mozione n. 399;

PRESO ATTO della risposta dell'Assessore al personale in data odierna;

DATO ATTO

- che gli argomenti trattati nella mozione n. 399 hanno sostanzialmente trovato applicazione nell'attuazione del Piano occupazionale 2017/2019 approvato dalla Giunta regionale con delibera di Giunta regionale n. 1346 del 13 novembre 2017;
- della correttezza di quanto fin qui operato;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

4. a disporre che venga effettuata, annualmente, una ricognizione complessiva dei posti vacanti in tutti gli enti regionali indicati dall'articolo 25 della l.r. n. 37/2012, confermando comunque l'autonomia di ogni ente nella elaborazione del proprio piano del fabbisogno del personale;
5. a disporre che la Giunta regionale bandisca i concorsi previsti nel proprio piano occupazionale, assommandovi anche le esigenze segnalate dagli altri enti strumentali, una volta espletate le procedure di mobilità obbligatorie per legge;
6. a valutare la possibilità e l'opportunità di valorizzare le professionalità interne nelle procedure attuative dei piani di fabbisogno del personale;
7. a valutare la possibilità e l'opportunità, per le future selezioni, di ridurre il ricorso a graduatorie esterne attivando concorsi pubblici per le assunzioni necessarie, con conseguente modifica della delibera di Giunta regionale n. 458/2018”.